

MESSAGGIO INPS N. 980 DEL 9 MARZO 2023

**Chiarimenti sull'istruttoria della cassa
integrazione ordinaria, del FIS e dei Fondi
solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del D. Lgs.
n. 148/2015**

DI COSA SI TRATTA?

Con il messaggio interno 980 del 9 marzo 2023, l'Inps ha voluto richiamare le istruzioni operative per l'adempimento degli obblighi di informazione e consultazione in tema di istruttoria, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 148/2015, posti in capo ai datori di lavoro, nei confronti dei sindacati, rispetto alle seguenti tematiche:

- cassa integrazione ordinaria;
- assegno FIS;
- assegno dei Fondi solidarietà di cui all'articolo 26 e 40 del D. Lgs. n. 148/2015.

Con i recenti interventi della giurisprudenza amministrativa, l'Inps ha inoltre ritenuto di specificare alcuni aspetti sulle suddette tematiche.

«ISTRUZIONI OPERATIVE» PER OBBLIGHI ART. 14 D.LGS N. 148/2015» - PARTE 1

- In fase di istruttoria della domanda di integrazione salariale, nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'esame nel merito dell'istanza stessa, il controllo sulla corretta attivazione, da parte del datore di lavoro, richiede l'integrazione salariale della procedura di informativa nei confronti delle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché, se presenti, nei confronti delle RSA/RSU.
- la comunicazione che il datore di lavoro invia alle OO.SS. può essere trasmessa non solo con PEC o raccomandata A/R, ma anche tramite fax, allegando, alla domanda, la ricevuta di conferma dell'avvenuto recapito.
- nel caso in cui il datore di lavoro produca, in domanda, copia del verbale di accordo sindacale sottoscritto da tutte le organizzazioni e le rappresentanze sindacali, non è necessario che dimostri anche l'avvenuta notifica delle relative comunicazioni.

«ISTRUZIONI OPERATIVE» PER OBBLIGHI ART. 14 D.LGS N. 148/2015» - PARTE 2

- Non è necessario dare prova dell'avvenuta notifica delle comunicazioni in tutti quei casi in cui le organizzazioni sindacali attestino, sotto la loro responsabilità, il regolare svolgimento della procedura e, quindi, confermino di essere state preventivamente informate dal datore di lavoro di quanto previsto per legge.
- Nel caso in cui i datori di lavoro non siano in grado di produrre la prova dell'avvenuta notifica delle comunicazioni, gli stessi possono allegare, alla domanda, le attestazioni rese dalle medesime OO.SS. in cui sia riportato che la procedura prevista dall'art. 14 è stata correttamente espletata.
- In tutti quei casi in cui il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda, non fornisca prova dell'avvenuto invio dell'informativa, avvalendosi di una delle procedure di cui sopra, non è possibile procedere al rigetto domanda per omesso avvio della procedura di consultazione sindacale, ma deve essere chiesta al datore di lavoro la produzione della predetta documentazione probatoria, attivando, in tal senso, una richiesta di supplemento istruttorio.

LA RECENTE GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 148/2015

La recente giurisprudenza amministrativa ha consolidato l'orientamento che, qualora il datore di lavoro abbia raggiunto lo scopo, previsto dal legislatore, ossia l'effettivo coinvolgimento delle parti sociali nella fase propedeutica alla richiesta di cassa integrazione, indipendentemente dalle modalità utilizzate per il perseguimento di tale finalità, gli obblighi previsti dalla norma possono considerarsi correttamente assolti.

In particolare, con provvedimento n. 8174/2019, il Consiglio di Stato ha evidenziato che lo scopo della norma (art. 14) è solo quello che vi sia piena trasparenza relativamente alle strategie aziendali nelle situazioni di crisi, in modo che l'interesse dei lavoratori riceva la miglior tutela possibile e si possa addivenire, eventualmente, all'esame congiunto della situazione aziendale.

Da ultimo, il messaggio n. 980 del 9 marzo 2023 chiarisce ancora due profili: uno, in tema di verifica del terzo delle ore lavorabili e uno in tema relativo alla relazione tecnica dettagliata ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 95442/2016 sui motivi che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Nello specifico:

- Rispetto alla **verifica del rispetto del terzo delle ore lavorabili** nel biennio mobile, si chiarisce che, nel caso in cui il datore di lavoro presenti un'istanza di cassa integrazione che riguarda un'unità produttiva costituita nello stesso mese in cui è collocato il periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, non è possibile che si configuri il superamento del limite in argomento.
- In merito alla **relazione tecnica ex art. 2 del D.M. n. 95442/2016**, che deve essere prodotta dal datore di lavoro insieme alla domanda di cassa integrazione, si ricorda che tale relazione è un'idonea autocertificazione e che la richiesta di integrazione istruttoria sulla stessa deve essere sempre attivata qualora la relazione tecnica non contenga elementi informativi sufficienti ai fini della valutazione nel merito.

«Verifica del terzo delle ore lavorabili ed unità produttiva» e «la relazione tecnica dettagliata ex art. 2 del D.M. n. 95442/2016»



Augurandoci di essere stati
sufficientemente chiari, siamo
disponibili per eventuali
approfondimenti



Per l'Ufficio Legislativo

Chiara Lombardo



346.1191887



chiara.lombardo@legacoop-piemonte.coop

